

1^a TORNATA DEL 1° AGOSTO

noi proposta l'aggiunta all'emendamento della Commissione che le deliberazioni degli amministratori locali non hanno mestieri della preventiva approvazione del ministro delle finanze.

Aggiungerò un'ultima considerazione, e ciò sia di risposta all'onorevole Sanguinetti ancora.

Egli crede messo a repentaglio un principio dello Statuto.

Ma, signori, lasciando stare le considerazioni personali dei ministri, io vi dico che in questa preventiva permissione di prestiti a questo od a quel comune, io veggio una minaccia alla libertà elettorale, alla sincerità del voto degli elettori, poichè un Ministero ha nelle sue mani la volontà dei vari collegi quando può a suo piacere concedere ad un comune, negare ad un altro il prestito richiesto.

Voi lo sapete, o signori, che la libertà si riduce ad una parola vana quando vi sono i bisogni materiali che debbono essere soddisfatti, quando vi sono necessità urgenti che toccano dappresso la esistenza.

Epperò, se l'onorevole Sanguinetti vedeva nell'emendamento della Commissione e nella nostra aggiunta una minaccia alle garanzie costituzionali, io veggio, al contrario, una minaccia alle garanzie costituzionali nell'interpretazione del Ministero e nel principio che l'onorevole Sanguinetti vorrebbe stabilire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono dunque tre proposte: la prima è l'antico articolo 22 della Commissione, che venne ripreso dal deputato Sanguinetti; la seconda è l'articolo 22 nuovo della Commissione, al quale si accostano anche i deputati Restelli e Pisanelli; la terza è l'aggiunta proposta dai deputati Pessina e Mancini.

Oltre a ciò il deputato Sirtori ha proposto che nell'articolo 22...

-PESSINA. L'emendamento Sirtori riguarda la proposta Restelli e Pisanelli.

PRESIDENTE. È questo appunto che voleva avvertire.

Il deputato Sirtori aveva proposto che nell'articolo dei deputati Restelli e Pisanelli si aggiungessero le parole: *nei limiti delle domande di cui all'articolo 20.*

Domando se la Commissione e il Ministero accettino questo emendamento.

SIRTORI. Io aggiungo l'emendamento all'articolo come fu formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Lo aggiunge all'articolo della Commissione? Dove lo aggiungerebbe?

SELLA, ministro per le finanze. Sarebbe bene che fossero lette le varie proposte.

PRESIDENTE. Io rileggo prima l'articolo della Commissione che fu ripreso dal deputato Sanguinetti:

“Dietro l'ordinanza ministeriale gli amministratori delle Casse, previe le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione, hanno facoltà di stipulare i prestiti in favore dei comuni e dei corpi morali.”

L'altro articolo della Commissione è così concepito:

“Gli amministratori delle Casse, previo voto conforme dei Consigli di amministrazione, deliberano i

prestiti a favore dei comuni o di altri corpi morali nei limiti dei fondi speciali, e di quelli a loro assegnati col l'ordinanza ministeriale e ne stipulano i relativi contratti.”

SIRTORI. Io proporrei che si dicesse: “nei limiti delle domande di cui all'articolo 20, e dei fondi speciali, e di quelli loro assegnati con ordinanza ministeriale.”

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'aggiunta del deputato Sirtori?

VEGEZZI Z., relatore. La Commissione l'accetta.

SELLA, ministro per le finanze. Il concetto è quello che io ho svolto; ma io credo tale aggiunta perfettamente inutile; del resto io non mi vi oppongo.

PRESIDENTE. A quest'articolo 22 fu proposta dai deputati Mancini e Pessina quest'aggiunta:

“Per la validità di queste deliberazioni non è necessaria l'approvazione del ministro delle finanze.”

MANCINI. Signori, siccome sono in presenza due ben diverse interpretazioni dell'articolo proposto dalla Commissione, evitiamo di fare una così importante legge in termini ambigui e suscettivi di varia applicazione ed interpretazione nelle diverse provincie d'Italia.

Chi opina col ministro, che egli debba approvare gli elenchi dei prestiti e perciò possa anche in tutto od in parte disapprovarli, e crede che questa sia una condizione essenziale della sua responsabilità, respinga l'emendamento od aggiunta chiarissima proposta dall'onorevole Pessina e da me. Chi crede il contrario, l'approvi. Così avremo il vantaggio di sapere senza dubbietà ed ambagi qual sia il voto della maggioranza della Camera sopra la importantissima quistione che ha formato l'eterno soggetto di discussione su tutti gli articoli della legge.

Finchè ci aggiriamo nell'incertezza e nell'equivoco; quando il Ministero dice di attribuire un senso a quest'articolo, e molti deputati dicono di attribuirne un altro; allorchè sia votato, o signori, avremo fatto un sol passo? No! saremo ancora nella condizione attuale; rimarrà l'incerto e l'ignoto, ed abbandoneremo la legge alle incertezze ed alle interpretazioni.

Ora io domando che in una legge destinata ad applicazioni pratiche di eminente importanza, la Camera non permetta che si lasci menomamente occasione agli equivoci.

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero non ebbe mai intendimento che questi prestiti, una volta stipulati, dovessero per la loro approvazione tornare al Ministero.

Questo non si è mai inteso. Attualmente molti funzionari hanno autorità di stipulare prestiti, come i preffetti.

Non so come ci siamo aggirati in questa discussione. *(Movimento in senso diverso)*

Intendiamoci bene.

Affinchè tutto questo non paia un equivoco, debbo almeno dire che cosa ho inteso tutte le volte che ho